

**REPUBBLICA ITALIANA**  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Circolare n° 63/STRAP del 15 Febbraio 1999  
TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE PALEONTOLOGICO

**Circolare Ministeriale di regolamentazione sulla raccolta e possesso dei reperti fossili**

Questo Ufficio Centrale, raccogliendo le numerose e reiterate istanze periferiche in materia di chiarimenti sulle procedure da adottarsi nel settore specifico della tutela dei Beni Paleontologici, preso atto della necessità di chiarire ai fini operativi, il significato delle "cose di interesse paleontologico" citate nell'art. 1 della Legge 1089/39, ravvisata la necessità di adeguare e normare la condotta dell'Amministrazione nei confronti di Enti e di privati che operano a qualsiasi titolo nel campo della paleontologia, ha costituito con nota n° 264/STRAP del 03/08/95 uno specifico Gruppo di lavoro che ha elaborato i principi generali della materia e che ha prodotto tre documenti (allegati) ai quali, visto il parere favorevole del Comitato di settore per i Beni Archeologici, le Soprintendenze faranno riferimento in materia di esercizio della tutela dei Beni e dei Siti paleontologici.

In tale materia le Amministrazioni periferiche dovranno considerare che gli oggetti della tutela paleontologica, tanto intesi come singoli reperti che come siti, sono solo quelli dettagliatamente descritti nell'allegato 1. Ogni atto amministrativo in materia di paleontologia, pertanto, dovrà essere relativo solo a beni o siti che ricadano dimostratamente nelle definizioni dettagliate dal citato documento.

Considerato, inoltre, che l'efficacia dell'azione di tutela dipende anche dalla conoscenza dell'effettiva consistenza del patrimonio e preso atto dell'esistenza, nel caso di cui trattasi, di una lacunosa conoscenza dei reperti già rinvenuti, delle relative collezioni nonché dei siti di provenienza, si è predisposto un modulo di "Dichiarazione di possesso di reperti fossili" da riempirsi a cura di quanti (pubblici e privati) a qualsiasi titolo detengono resti fossili (allegato 2). Le Soprintendenze sono tenute a dare la massima diffusione anche attraverso la collaborazione con Musei, Università ed Associazioni. Onde poter raccogliere nel più breve tempo possibile ogni informazione in merito all'effettiva consistenza del patrimonio paleontologico che, in tal modo, sarà acquisito alla pubblica conoscenza, alla valorizzazione scientifica ed all'eventuale divulgazione.

Si raccomanda di raccogliere con puntualità i moduli compilati e di trasmettere copia degli stessi a questo Ufficio Centrale/STRAP. Nel sottolineare che lo scopo dell'azione promossa è quello ricognitivo, si raccomanda di limitare le azioni amministrative, quali quelle della notifica, ai soli casi di reale interesse scientifico o nel caso di tutela di siti paleontologici.

Allo scopo di fornire la necessaria consulenza scientifica in materia di paleontologia, ed in considerazione alla carenza di esperti paleontologi alle Amministrazioni periferiche, è stata costituita presso questo Ufficio Centrale/STRAP una apposita "Commissione Paleontologica" composta da professori Universitari, Direttori di Musei, Funzionari Ministeriali, secondo quanto disposto dalla nota n.° 250/STRAP del 13.07.1998, che potrà avvalersi della collaborazione della Società Paleontologica Italiana.

La Commissione è a disposizione delle Soprintendenze per fornire ogni supporto atto a migliorare l'efficacia di una reale tutela del patrimonio paleontologico; si raccomanda, pertanto, una puntuale e tempestiva consultazione della Commissione per le decisioni in materia di reale interesse scientifico di materiali, collezioni, siti e segnalazioni.

Infine, per lo svolgimento delle attività in materia di paleontologia, le singole Soprintendenze, constatata l'inveterata carenza di personale scientifico specificamente qualificato (in contrasto alla

grande diffusione e consistenza del patrimonio paleontologico), sono incoraggiate a stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati allo scopo di attivare azioni di ricognizione, di scavo, di recupero, di inventariazione, di studio, di documentazione, di conservazione, di musealizzazione e di fruizione dei reperti e dei siti di reale interesse paleontologico.

Tali convenzioni dovranno essere stipulate secondo l'allegato schema (allegato 3) e dovranno ricevere il parere preventivo della Commissione Paleontologica, affinché anche le azioni periferiche di tutela e valorizzazione operate in convenzione risultino omogenee.